



AS FO
Azienda sanitaria
Friuli Occidentale

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it C.F. e P.I.

Dipartimento di Prevenzione

Direttore: dott. Lucio Bomben

Struttura Complessa - Sanità Animale

Direttore: dott.ssa Marta Dal Cin

Responsabile del procedimento:

dott.ssa Marta Dal Cin

telefono: +39 331 6250710

mail: marta.dalcin@asfo.sanita.fvg.it

ORDINANZA DI ALPEGGIO 2023

D'ORDINE DEL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'imminente spostamento del bestiame verso i pascoli estivi;

VISTO

- Il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
- Il Reg. delegato (EU) 2020/689, il Dispositivo Dirigenziale del Min. Sal. 31349 DGSAF-MDS-P dd. 27.12.2022 e relativo Allegato A dal titolo "Febbre Catarrale degli Ovini (Blue Tongue) - Misure di Controllo e di Gestione sul Territorio Nazionale" e le relative indicazioni Regionali Nota prot. 241442 dd.15.11.2022 "Indicazioni per la gestione delle movimentazioni di specie sensibili alla BTV ai sensi della A.H.L.";
- Il DM del 2 febbraio 2016 recante il "Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi" e la nota del Ministero della Salute DGSAF dell'11 agosto 2016 avente ad oggetto "Decreto 2 febbraio 2016 "Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi" – chiarimenti;
- Il Decreto regionale n. 140/SPS d. d. 22/01/2021 e nota prot. n. 0001978/P d. d. 25/02/2021 recanti il "Piano di controllo obbligatorio della tubercolosi bovina e bufalina, della brucellosi bovina, bufalina e ovicaprina e della leucosi bovina enzootica, della rinotracheite infettiva bovina o IBR sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2021" aggiornato con Decreto Reg. 216/SPS DD. 18/02/2022 e prorogato con Nota 94925 Giunta Regionale FVG del 16.02.2023;
- Il decreto della Direzione Regionale della Salute e Politiche Sociali – Servizio Sanità pubblica veterinaria, n. 5852 della Giunta Regionale FVG - SPS dd. 15/02/2023 ed Allegato A recante "Provvedimenti sanitari nei confronti dei bovini e bufalini degli allevamenti della regione Friuli Venezia Giulia per il controllo della malattia delle mucose-diarrea da virus dei bovini e bufalini

(BVD-MD). Piano di controllo per l'anno 2023/2024;

- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/620 in cui all'Allegato I, Parte I, Capitolo 1 indica la Regione Friuli Venezia Giulia avente lo status di indenne da malattia per l'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *B. suis* nelle popolazioni di bovini e Capitolo 2 indica la Regione Friuli Venezia Giulia avente lo status di indenne da malattia per l'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *B. suis* nelle popolazioni di ovini e caprini;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/620 in cui all'Allegato II, Parte I, indica la Regione Friuli Venezia Giulia avente lo status di indenne da malattia per l'infezione da MTBC e Allegato IV, Parte I, in cui indica l'Italia con lo status di indenne da malattia per la LEB;
- La DGR 3 luglio 2008 n.1308, così come modificata dalla DGR 17 febbraio 2011 n. 258 e dalla DGR del 21 Febbraio 2014 n. 312, e la nota prot. n. 0004009/ d. d. 12.02.2020 concernente il "Piano della Regione Friuli Venezia Giulia di eradicazione dell'infezione da herpesvirus1 bovino (BHV-1), rinotracheite bovina infettiva o IBR", aggiornata con Nota Reg. 5055/P SPS-SANVET-SA dd. 18/02/2022 e con Nota Giunta Regionale FVG n. 95379 del 16/02/2023: IBR/IPV Programmazione Controlli per il mantenimento della qualifica degli allevamenti indenni;
- La DGR n. 916 del 15.05.2015 e la nota prot. n 0004009/ d. d. 12.02.2020 inerenti il piano di sorveglianza sulla Paratubercolosi bovina;
- La Nota Ministeriale prot. n. 9763 del 20.04.2021 avente oggetto "Indicazioni applicative Regolamento (UE) 2016/429 "Normativa in materia di Sanità Animale";
- Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/520 relativo alle movimentazioni animali;
- Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/685 che modifica l'All. I del Reg. (UE) 2021/605 relativo alla PSA, ed il "Piano Nazionale di sorveglianza ed eradicazione della Peste Suina Africana 2023";

VISTA

RICHIAMATO

- Il D.lgs 5 agosto 2022 n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53";
- Il D.lgs 5 agosto 2022 n. 136 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";

ATTESO

che gli alpeggi, come ogni concentrazione di animali di provenienze diverse, rappresentano un motivo di rischio sanitario per quanto attiene alla diffusione delle malattie infettive;

- CONSIDERATO** che il livello sanitario raggiunto da questa Azienda Sanitaria nei confronti delle malattie trasmissibili contemplate nei piani di eradicazione nazionali e comunitari è oggettivamente ottimale anche nei confronti dell'IBR e della BVD, che lo stato sanitario degli stabilimenti ricadenti nel territorio dell'Azienda nei confronti di queste ultime malattie risulta capillarmente a conoscenza dei Medici Veterinari competenti per territorio che stanno ultimando le operazioni di risanamento i cui risultati sono disponibili in rete e che per questi stabilimenti il rilascio delle certificazioni sanitarie risulta nella sostanza e nella forma pienamente sostituibile dalla verifica e dalla validazione in BDN del modello 4 elettronico;
- TENUTO CONTO**
- dell'O.M. 28 Maggio 2015 e s.m.i. recante "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica", modificata ed integrata dall'O. M. del 14 giugno 2022;
 - della nota del Ministero della Salute relativa alla Circolare di AGEA coordinamento prot. n.° 29058 del 04.04.2018 nella quale non è più prevista la registrazione in BDN del pascolo intraaziendale e della connessa movimentazione;
- RISERVANDOSI** la successiva valutazione ed applicazione di quanto previsto nel "Manuale Operativo Ministeriale all'Art. 23, comma 1 del D. Lgs. 5 agosto 2022 n. 134" di prossima entrata in vigore;

SI ORDINA

1. Gli allevatori/operatori il cui stabilimento ricade nel territorio di competenza di questa Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AsFO), che intendono trasferire bestiame nei pascoli estivi provvisti di codice di registrazione specifico, dovranno consegnare al Responsabile dell'alpeggio la copia del mod. 4 elettronico generato simultaneamente dal sistema informativo (BDN) (o cartaceo nei casi ammessi dalla norma) con riportato nella sezione A o in allegato, l'elenco delle marche auricolari dei capi bovini e degli ovi-caprini identificati singolarmente ed il microchip/ n. di passaporto degli equidi da alpeggiare ed il numero complessivo degli ovi-caprini identificati per partita ed il numero ed il contrassegno dei suini.

Il Responsabile dell'alpeggio dovrà inoltre attestare per il tramite di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da inviare all'AsFO la qualità della titolarità (proprietà, affitto, subaffitto ecc.) **della conduzione dell'alpeggio stesso** (casere, stalle e pascoli).

Il Responsabile dell'alpeggio, dovrà munirsi della copia del mod. 4 elettronico che costituisce, di fatto, l'elenco degli animali alpeggiati in cui devono essere indicati:

- Il numero individuale di identificazione degli animali movimenti per quanto concerne i bovini, gli ovi-caprini e gli equidi,
- Il numero di identificazione per partita per quanto concerne i suini e gli ovi-caprini per partita, secondo la norma vigente,

- Il codice di registrazione dello stabilimento di origine;
- La data di arrivo al pascolo;

La morte degli animali, le nascite dei vitelli e gli spostamenti durante l'alpeggio, compreso il rientro a valle per cause di forza maggiore, dovranno essere tempestivamente registrate nella Banca Dati Nazionale e comunicate a SC di Sanità Animale dell'AsFO al seguente indirizzo: asfo.protgen@certsanita.fvg.it.

La denuncia di smarrimento degli animali dovrà essere effettuata tempestivamente presso la stazione dei Carabinieri o altra forza dell'ordine competente per territorio ed inviata quanto prima ad AsFO all'indirizzo: asfo.protgen@certsanita.fvg.it.

Il Responsabile dell'alpeggio o l'allevatore/operatore che destina gli animali all'alpeggio, prima della partenza, prenderà contatti con il Veterinario Ufficiale competente per territorio per la valutazione dello stato sanitario della mandria nei confronti delle malattie infettive del bestiame (TBC – BRC Bovina – LBE – IBR – BVD/MD – BRC ovicaprina, Blue Tongue, AIE, Malattia di Aujeszky e Paratubercolosi) e per ricevere le prescrizioni sanitarie inerenti l'alpeggio, inoltre informerà il Veterinario Competente per territorio della data prevista per la partenza al fine di consentire agevolmente la verifica del mod.4 elettronico prima della validazione nell'applicativo (BDN).

2. Lo spostamento degli animali con automezzi e/o a piedi dovrà essere effettuato con la compilazione del mod. 4 elettronico (o cartaceo nei casi ammessi dalla norma) da parte del detentore/operatore o del suo delegato, copia della predetta documentazione dovrà accompagnare gli animali durante il viaggio. Gli allevatori/operatori che usufruiscono della SC di Sanità Animale per la registrazione delle movimentazioni in BDN dovranno richiedere l'emissione del documento informatizzato (mod. 4) con almeno 7 giorni di anticipo inviando una mail con i dati necessari e con la data prevista dello spostamento degli animali all'indirizzo di posta elettronica asfo.protgen@certsanita.fvg.it, pena l'impossibilità di soddisfare eventuali richieste giunte senza il predetto preavviso.

Il modulo per la richiesta di compilazione modello 4 elettronico si trova nel sito aziendale AsFO al seguente percorso:

https://asfo.sanita.fvg.it/it/strutture/direzione_sanitaria/dip_prevenzione/sc_sanita_animale/modulistica/index.html?path=/categoria3/

3. Gli allevatori/operatori il cui stabilimento ricade al di fuori del territorio di competenza di questa Azienda Sanitaria, dovranno informare, questa Struttura di Sanità Animale con tre giorni di anticipo dell'arrivo degli animali destinati all'alpeggio mediante l'invio della copia in PDF del mod. 4 informatizzato all'indirizzo di posta elettronica asfo.protgen@certsanita.fvg.it ed indicando con precisione la data, l'ora dell'arrivo e il luogo di scarico dell'automezzo ai fini di permettere al Veterinario Ufficiale competente per territorio, di eseguire il previsto controllo documentale e fisico del bestiame in arrivo.

Ogni documento di scorta dovrà riferirsi ad animali di un singolo stabilimento e non potrà essere rilasciato per gruppi di animali appartenenti a stabilimenti diversi.

Il Responsabile dell'alpeggio dovrà inoltre attestare per il tramite di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da inviare all'AsFO la qualità della titolarità (proprietà, affitto, subaffitto ecc.) della conduzione dell'alpeggio stesso (casere, stalle e pascoli).

Inoltre:

- tutti i bovini dovranno provenire da stabilimenti o Regioni aventi lo status di indenni da TBC-BRC-LEB;
 - tutti i bovini dovranno provenire da stabilimenti indenni da rinotracheite bovina infettiva (IBR) ai sensi del Regolamento (UE) 2021/620 e del Regolamento delegato (UE) 2020/688;
 - eventuali singole posizioni sanitarie, se del caso, verranno valutate puntualmente da questa Autorità Competente in funzione del livello di isolamento che può garantire il pascolo di destinazione.
4. Non è consentita la monticazione per i soggetti immunotolleranti al virus della BVD/MV o di novellame proveniente dalla Regione FVG che non sia stato sottoposto all'analisi del prelievo bioptico.
5. Se provenienti da fuori Regione gli animali dovranno essere stati sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico o bioptico per BVD Virus da non oltre 21 gg prima della monticazione.
6. Ai fini della profilassi della Blue Tongue, fermo restando le disposizioni comunitarie e nazionali, Reg. delegato (UE) 2020/688 e il dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute DGSAF prot n. 31349 del 27/12/2022 e relativo allegato A, aggiornato con Nota regionale n. 94926 del 16/02/2023, inerente Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue Tongue sul territorio nazionale e sulla movimentazione degli animali sensibili a detta malattia è possibile alpeggiare sul territorio della AsFO i bovini e gli ovi-caprini:
- provenienti da territori indenni;
 - provenienti da territori in restrizione per uno o più sierotipi, purché detti animali siano regolarmente vaccinati e nel periodo di copertura vaccinale nei confronti di tale/i sierotipo/i o a seguito di prove diagnostiche con esito negativo eseguite in conformità con il Reg. delegato (UE) 2020/688 e Reg. delegato (UE) 2020/689. La vaccinazione degli animali e/o l'esito delle prove diagnostiche devono essere riportati nel modello 4 elettronico che accompagna gli animali.

Pertanto, non prima di 14 giorni dalla partenza, dovrà essere prelevato un campione degli animali dello stabilimento di origine (5% prevalenza con 95% L.C., max 57 animali, scelti tra quelli che costituiscono la partita) ed essere sottoposto a test PCR con esito negativo.

Le greggi che durante le attività di vigilanza dovessero risultare in contrasto con quanto descritto sopra verranno rinviate all'Azienda sanitaria di origine.

Gli animali della specie bovina, ovina e caprina in partenza dal territorio di questa Azienda Sanitaria per l'alpeggio in territori corrispondenti con zone di restrizione per BT, al momento del rientro dall'alpeggio dovranno sottostare alle condizioni sanitarie riportate integralmente nel paragrafo precedente.

Ai fini della demonticazione, le spese per eventuali vaccinazioni o controlli sierologici degli animali che hanno avuto contatti con animali provenienti da territori con qualifica sanitaria diversa, sono a carico dei proprietari degli animali interessati.

7. I bovini dovranno raggiungere il pascolo di destinazione percorrendo la via più breve e non potranno esercitare, in itinere, il pascolo vagante; questa facoltà è consentita, infatti, solo alle greggi vaganti purché svolgano tale attività nel rispetto delle norme contenute nel Decreto regionale n. 1860/SPS dd. 14/07/2021.
8. Gli equidi di età superiore ai 12 mesi alpeggiati nel territorio della AsFO devono, ai sensi del decreto 2 febbraio 2016 recante *"Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi"*, risultare controllati nei confronti dell'anemia infettiva equina:
 - da non più di tre anni, se provenienti da una Regione/provincia autonoma a "basso rischio";
 - da non più di un anno, se provenienti da una Regione a "rischio elevato";
 - da non più di un anno, se trattasi di muli o di equidi allevati in promiscuità con i muli, indipendentemente dal grado di rischi della Regione/provincia autonoma di provenienza.
9. Gli animali della specie suina che tradizionalmente vengono condotti all'alpeggio devono essere movimentati in conformità alla normativa europea e regionale riportata in premessa. Pertanto, in considerazione di quanto sopra, le introduzioni di partite di suini nel territorio regionale provenienti da territori non ricompresi nell'Allegato VI del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, devono sottostare alle prescrizioni riportate nel Regolamento delegato (UE) 2020/688.

Ai fini della prevenzione della Peste Suina Africana è fatto obbligo ai detentori dei suini in alpeggio di prevedere adeguate misure di protezione degli animali da ogni contatto con suidi selvatici mediante l'utilizzo della doppia recinzione ed è fatto tassativo divieto di alimentare gli stessi con rifiuti alimentari provenienti da attività di ristorazione o avanzi di cibo portati dai visitatori (calda mente consigliato l'impiego di apposita cartellonistica).

10. A carico ultimato dei pascoli e delle malghe, gli organi di controllo all'uopo preposti, procederanno ad una accurata rilevazione di tutti gli animali alpeggiati e ciò a mezzo della documentazione messa loro a disposizione da parte dei responsabili dell'alpeggio. Gli animali che risultassero non regolarmente registrati o, se previsto, sprovvisti di certificazione, verranno immediatamente demonticati ed i proprietari trasgressori perseguiti a termini di legge.

Le greggi sprovviste di certificazioni saranno trasferite al luogo di origine sotto scorta sanitaria. In via subordinata, e qualora non fosse possibile il loro immediato trasferimento, saranno sottoposte ai necessari accertamenti diagnostici e trattamenti immunizzanti e le spese saranno a totale carico dei proprietari.

11. Ai responsabili degli alpeggi è fatto obbligo di accogliere solamente animali identificati a norma di legge e in possesso delle previste attestazioni sanitarie di origine, da custodire presso l'alpeggio e per tutta la durata della monticazione, e provvedere, se del caso, in tempo ragionevolmente breve a consegnare l'originale a questo SC di Sanità Animale.

I responsabili degli alpeggi dovranno provvedere alla custodia ed al benessere degli animali monticati ed impedire che questi vengano a contatto con animali dei pascoli contermini, che possano nuocere a persone od altri animali, pertanto, i bovini e gli equini maschi, puberi, di indole aggressiva dovranno essere tenuti legati o custoditi in idonei recinti.

Si ribadisce che ai responsabili degli alpeggi è fatto obbligo di segnalare tempestivamente alla SC di Sanità Animale di questa Azienda Sanitaria qualsiasi variazione nel numero di animali monticati (per morte, smarrimento, demonticazione anticipata, ecc.) nonché ogni eventuale trasferimento del bestiame, ad essi affidato, in altro alpeggio.

I responsabili degli alpeggi dovranno inoltre segnalare con urgenza a questa SC di Sanità Animale il manifestarsi negli animali monticati di sintomatologie riconducibili a malattie infettive, infestive e neurologiche (paraplegie, alterazioni comportamentali ecc.).

12. Il bestiame alpeggiato e gli ambienti di lavoro saranno sottoposti a periodici controlli sanitari da parte dei Veterinari Ufficiali i quali segnaleranno allo scrivente ufficio ogni irregolarità eventualmente riscontrata. L'attività di lavorazione del latte prodotto in malga concessa negli alpeggi registrati ai sensi del Reg. CE 852/04 e aderenti alle Piccole Produzioni Locali FVG, potrà essere sospesa o vietata qualora venissero rilevate carenze igienico-sanitarie incompatibili con i requisiti strutturali e gestionali minimi previsti dalla normativa. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente documento potrà comportare anche la demonticazione immediata degli animali alpeggiati.

13. La presente ordinanza non risulta in contrasto con il Decreto PPL D.P.R. n. 022/Pres. d.d. 11/02/2020 "Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011" n. 0166/PRES. al quale si rimanda per ogni specifica disposizione prevista.

14. Sempre che non intervengano contrari motivi sanitari, per il ritorno del bestiame alle sedi invernali sarà utilizzato, in modo analogo all'uscita verso gli alpeggi il mod. 4 elettronico (o cartaceo nei casi ammessi dalla norma). Questo documento sarà generato da parte del

detentore/operatore o suo delegato e copia della predetta documentazione dovrà accompagnare gli animali durante il viaggio. Gli allevatori/operatori che usufruiscono della Struttura di Sanità Animale per la registrazione delle movimentazioni di rientro in BDN dovranno richiedere l'emissione del documento informatizzato (mod. 4) con almeno 7 giorni di anticipo inviando una mail allegando il modulo di richiesta compilazione modello 4 elettronico compilato in modo esaustivo con tutti i dati necessari e con la data prevista dello spostamento degli animali all'indirizzo di posta elettronica asfo.protgen@certsanita.fvg.it, pena l'impossibilità di soddisfare eventuali richieste giunte senza il predetto preavviso.

- 15.** I controlli e le altre operazioni disposte sugli animali in occasione del loro ritorno nelle sedi invernali verranno effettuati nelle rispettive località di destinazione per gli stabilimenti ricadenti sotto il territorio di questa Azienda Sanitaria. Per gli altri, la demonticazione dovrà essere segnalata via mail all'indirizzo asfo.protgen@certsanita.fvg.it al fine di permettere al Veterinario Ufficiale competente per territorio, di eseguire il controllo documentale e fisico del bestiame in partenza.
- 16.** Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa riferimento alle norme contenute nel Regolamento (UE) 2016/429 ed alla nota del Ministero della Salute del 20.04.2021 prot. n. 0009763 avente oggetto "Indicazioni applicative Regolamento (UE) 2016/429 "Normativa in materia di Sanità Animale";
- 17.** I Sindaci dei Comuni del territorio di competenza'AsFO, i Veterinari Ufficiali di questa Azienda sanitaria, gli Agenti della Polizia Locale e gli Agenti tutti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza che entrerà immediatamente in vigore. I trasgressori saranno puniti a termini di legge.

IL Direttore della S.C. Sanità Animale
Dott. ssa Marta Dal Cin
Firmato digitalmente